



TIROCINIO PROFESSIONALE E CONTRIBUZIONE: LA PRE-ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E IL RISCATTO DEL PERIODO DI TIROCINIO

LA PRE-ISCRIZIONE PER I TIROCINANTI

Dall'anno 2007 è possibile effettuare la pre-iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) per coloro che svolgano o abbiano svolto il tirocinio professionale e **NON SIANO ANCORA ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE E QUINDI NON ANCORA ISCRITTI ALLA CNPADC.**

La pre-iscrizione è finalizzata ad ottenere copertura previdenziale presso la CNPADC nel periodo di svolgimento di tirocinio in attesa della successiva iscrizione ordinaria e consente di incrementare l'anzianità e il montante contributivo utile ai fini della determinazione della pensione futura.

La pre-iscrizione per i tirocinanti è facoltativa, ma se fatta comporta l'obbligo al versamento dei contributi, nella misura annuale a scelta del tirocinante pari a:

- euro 500,00
- euro 1.000,00
- euro 2.000,00

rivalutati annualmente in base all'Istat a partire dall'anno 2008.

Le modalità di pagamento sono rese note agli interessati direttamente dalla CNPADC nel provvedimento di pre-iscrizione.

Possono inoltrare richiesta di pre-iscrizione alla CNPADC i soggetti che non siano ancora mai stati iscritti all'Albo professionale e che DAL 01/01/2004 SVOLGONO O HANNO SVOLTO il periodo di tirocinio professionale (a condizione che non abbiano altra copertura previdenziale obbligatoria per il medesimo periodo presso altri enti di previdenza obbligatori compresa anche la gestione separata dell'Inps).

La domanda di pre-iscrizione può essere presentata entro 5 anni dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti e può essere retroattiva fino al massimo all'anno 2004. In caso di retrodatazione riferita ad anni dal 2007 in poi sono dovute anche le sanzioni di euro 30,00 per ciascun anno di retrodatazione indipendentemente dalla data di presentazione della pre-iscrizione.

A scelta dell'interessato, la pre-iscrizione può decorrere:

- dal 1° gennaio dell'anno di inizio del tirocinio;
- dal 1° gennaio di uno degli anni di tirocinio successivi.

La pre-iscrizione cessa:

- dal 31 dicembre dell'anno in cui l'interessato faccia richiesta di cessazione;
- comunque il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di iscrizione ordinaria alla CNPADC;
- comunque al termine del triennio utile ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale.



Quindi, la pre-iscrizione può durare per un periodo massimo di 6 anni.

Al termine del periodo di pre-iscrizione si possono verificare due ipotesi:

- se entro i 2 anni successivi l'interessato presenta domanda di iscrizione ordinaria alla CNPADC la contribuzione versata concorre alla formazione di annualità di iscrizione utili ai fini previdenziali e contribuisce alla formazione del montante contributivo individuale;
- se entro i 2 anni successivi non interviene iscrizione ordinaria alla CNPADC la contribuzione versata sarà restituita all'interessato su richiesta presentata entro i normali termini di prescrizione.

IL RISCATTO DEL PERIODO DI TIROCINIO

Coloro che non si pre-iscrivono possono, una volta iscritti alla CNPADC e se non sono titolari di trattamento pensionistico a carico della CNPADC stessa, chiedere il riscatto del periodo di tirocinio per un periodo massimo di tre annualità, esclusivamente in applicazione del calcolo contributivo.

Le condizioni e le modalità di riscatto sono quelle già previste per il riscatto del corso legale di laurea e del servizio militare.

Sono riscattabili gli anni di tirocinio svolti e il riscatto può essere presentato per uno, due o tre anni a scelta del professionista. Il periodo riscattato incrementa l'anzianità assicurativa con effetto dalla data di presentazione della domanda e quanto versato a titolo di onere di riscatto confluisce nel montante individuale con effetto dalla data di versamento.

Non possono essere riscattati gli anni in cui il periodo sia già coperto da contribuzione versata ad altri enti di previdenza obbligatori, compresa anche la gestione separata dell'Inps.

L'onere di riscatto è determinato direttamente dalla CNPADC con il metodo contributivo in applicazione dei parametri vigenti alla data di domanda di riscatto stessa, applicando la percentuale scelta dal professionista in sede di domanda di riscatto (dal 10% al 17%) alla media dei redditi dichiarati dall'anno 2004 all'anno antecedente la domanda di riscatto stessa. Per ogni annualità da riscattare l'onere da versare non può comunque essere inferiore all'importo del contributo minimo soggettivi previsto per l'anno di presentazione della domanda di riscatto e non può superare il 17% della media dei tetti reddituali imponibili relativi agli anni dal 2004 a quello antecedente la domanda di riscatto stessa.

Il pagamento dell'onere di riscatto può avvenire in un'unica soluzione oppure in forma rateale con applicazione di interessi, in entrambi i casi il primo o l'unico versamento deve avvenire a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione dell'onere inviato dalla CNPADC al professionista.

Dott.ssa Elena Fedolfi
Referente problematiche Cassa di Previdenza
Commissione Studio UGDCEC di Reggio Emilia